

Onorari. L'avvocato mantiene il diritto in caso di soccombenza

Parcella anche per la sconfitta

■ Quando sbaglia l'avvocato il cliente può chiedere i danni: il principio non è di facile applicazione, nemmeno oggi che la professione si evolve in senso imprenditoriale, con possibile deroga ai minimi tariffari e patti di quota lite.

L'avvocato deve adottare una diligenza superiore a quella media del «buon padre di famiglia». Non può essere superficiale né leggero di comportamento, deve applicare conoscenze tecniche maturate tramite studio ed esperienza pratica.

Se nonostante ciò il suo cliente non ottiene il risultato sperato, il professionista mantiene il diritto a essere ricompensato, purché il suo comportamento

possa definirsi corretto. Tutto ciò può condensarsi nel principio che vede il professionista prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non necessariamente per conseguirlo.

Partendo dal primo approccio con il cliente, il legale deve quindi offrire i suggerimenti necessari e opportuni per prendere una decisione consapevole,

LA PROVA DEL DANNO

Il cliente può chiedere di essere risarcito solo se dimostra la negligenza o il dolo del suo legale

dopo aver valutato i rischi e i vantaggi di una lite: questo è il cosiddetto dovere di informazione di dissuasione. Se la lite inizia e si rivela un insuccesso, occorre verificare se questo sia dovuto a questioni opinabili, se la giurisprudenza sia incerta o se emergano diversità di vedute e di impostazioni sul tema.

Generano danno risarcibile solo quelle dimenticanze che, per negligenza o imperizia, compromettono il buon esito del giudizio: per esempio, in caso di scadenza di un termine, di un grossolano, inescusabile e non rimediabile errore di diritto.

Invece, nel caso in cui un legale scelga una linea di condotta innovativa ma ragionevole, il

cliente sconfitto non può rivalersi sull'avvocato (si veda il Tribunale di Bari, sentenza 978 del 17 aprile 2008).

Se invece il professionista fornisce al cliente notizie non vere su una causa che non ha nemmeno iniziato, con la conseguente perdita per prescrizione di ogni diritto, emerge una totale responsabilità civile dell'avvocato. Quest'ultimo è, infatti, un caso di dolo, cioè di consapevole omissione di prestazione, con accettazione, da parte del professionista, del rischio di impedire la soddisfazione della pretesa del cliente. Vi è, quindi, danno risarcibile, anche se manca la volontà di arrecare un danno al cliente (Cassazione 10659/2008).

Tra questi estremi, la negligenza e il dolo, si sta facendo strada un terzo parametro, che assimi-

la la responsabilità del legale a quella di altri professionisti (quali i medici), utilizzando il criterio della perdita di chance. Le probabilità di esito favorevole della lite sono infatti assimilate a quelle di guarigione e di sopravvivenza.

Così, vi potrà essere una richiesta di danni se l'opera del professionista, qualora fosse stata corretta e tempestiva, avrebbe avuto anche solo serie e apprezzabili possibilità di successo. Spetta quindi al cliente (con un nuovo legale, in una lite, o in sede deontologica, davanti all'Ordine) convincere il giudice che esiste una negligenza od omissione del professionista e dimostrare che le sue ragioni potenzialmente sussistevano, ma un avvocato sprovveduto le ha dissolte.

Gu. S.